

LA SPERIMENTAZIONE DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha adottato la Delibera n. 9 con le modalità operative dell'assegno di ricollocazione che prevede un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione per i percettori di Naspi da oltre 4 mesi.

In cosa consiste l'assegno di ricollocazione

Previsto dall'articolo 23 del decreto di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro (d.lgs. 150/2015), l'assegno rappresenta un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione per i percettori di Naspi disoccupati da oltre 4 mesi che ne facciano richiesta ai Centri per l'impiego, gli unici soggetti deputati a rilasciarlo. Il servizio si compone di due prestazioni principali: Assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l'assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro; Ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell'AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda. L'importo dell'assegno è proporzionato in base all'indice di profiling (che misura la distanza del disoccupato dal mercato del lavoro in termini di probabilità di essere ricollocato) e può essere speso presso i soggetti privati accreditati sia a livello nazionale (operatori autorizzati ex art. 4 d.lgs. 276/2003) che a livello regionale (secondo la scelta delle Regioni) per ottenere i servizi specialistici finalizzati alla ricollocazione. L'assegno, di durata di sei mesi, prorogabili per altri sei nel caso in cui non sia speso l'intero ammontare, viene riconosciuto prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto, sebbene sia previsto anche il riconoscimento di una quota "a processo", denominata Fee4services.

La procedura

Il potenziale destinatario potrà farne richiesta attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere il "servizio di assistenza alla ricollocazione" e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta.

A partire da questa scelta avrà due mesi per avviare il suo percorso di ricollocazione per non perdere il proprio status di disoccupato e il correlato diritto alla fruizione delle indennità di sostegno al reddito. Il Centro per l'impiego dovrà verificare che la persona non abbia nel frattempo perso i requisiti per la fruizione dell'assegno e solo dopo averne validato la richiesta potrà rilasciarlo. In assenza di risposta da parte del CPI entro 7 giorni l'AdR è automaticamente rilasciato dal sistema informativo.

Dopo il rilascio da parte del centro per l'impiego, il disoccupato può scegliere l'operatore presso cui fruire dell'assegno previa sottoscrizione di un "**programma di assistenza intensiva**" che deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario e dall'operatore del soggetto erogatore (APL) entro 14 giorni dal primo colloquio.

Nel "programma di ricerca intensiva", devono essere riportate:

- generalità del percettore
- generalità dell'ente erogatore e della sede operativa



- tutor assegnato e recapiti dello stesso o data del primo appuntamento o ammontare dell'AdR
- reciproci impegni o obblighi del percettore e obblighi del soggetto erogatore o informazioni sul meccanismo di condizionalità

L'operatore/tutor del soggetto erogatore dovrà poi aggiornare il programma con le informazioni relative a:

- data dei successivi momenti di verifica
- principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione o tracciatura dello svolgimento o meno delle attività (ai fini del meccanismo di condizionalità)
- motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate
- estremi della congrua offerta di lavoro

Dettagli operativi per le APL:

- per partecipare alla sperimentazione le APL dovranno candidarsi all'avviso pubblico disponibile sul sito dell'ANPAL e comunicare all'ANPAL le informazioni riguardanti le sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio;
- Nelle regioni considerate *meno sviluppate* o *in transizione* (Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) si possono candidare anche "Sportelli temporanei territoriali";
- è prevista la possibilità di cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e condivisione del "programma di ricerca intensiva" e/o durante la gestione dei "servizi di assistenza alla ricollocazione".

Riconoscimento dell'AdR

L'AdR viene riconosciuto nel caso di inserimento lavorativo per le tipologie contrattuali e la tempistica riportate nella tabella di seguito.

Tipologia Contrattuale	Tempistica di riconoscimento dell'assegno	
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	50% a sei mesi e restante 50% al raggiungimento dei 12 mesi di durata	
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	al raggiungimento dei 6 mesi di durata (anche mediante proroga)	
Contratto a termine superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi	al raggiungimento dei 3 mesi di durata	

In caso di proroga o trasformazione di un contratto a tempo determinato senza soluzione di continuità si prevede un ulteriore riconoscimento di importo pari alla differenza tra quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto e l'ammontare corrispondente alla tipologia contrattuale in cui viene trasformato il rapporto originario.



In tabella le casistiche ammesse:

Tipologia	Condizione	Regola
Trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato	Entro la fine del rapporto di lavoro a termine derivante dal primo contratto, si procede alla trasformazione a tempo indeterminato.	Se la trasformazione avviene entro il dodicesimo mese dall'inizio del primo rapporto di lavoro a termine, la sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo, previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.
Trasformazione del tempo indeterminato da part time a full time	Il datore di lavoro inizia un rapporto di lavoro a tempo parziale. Entro i primi 12 mesi cambia il rapporto a tempo pieno	La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo.
Proroga di contratto tra tre e sei mesi (con risultato complessivo del rapporto di lavoro uguale o superiore a sei mesi)	Entro la fine del rapporto di lavoro derivante dal primo contratto, si procede alla proroga per un periodo temporale che permette di raggiungere o superare i 6 mesi.	La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo dell'AdR, previsto per la tipologia di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi.